



Data **22 AGO. 2019**

Protocollo N° **367645**

Class:

Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Macroisola Campalto Osellino - trasmissione esiti PdC. Trasmesso con nota del 29/10/2018 prot. 526418 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 448800 del 06/11/2018. **Trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 16/07/2019.**

**Al Comune di Venezia**

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e  
Politiche Internazionali e di Sviluppo  
Settore Progetti Strategici e Ambiente  
Servizio Bonifiche  
San Marco 4023 - 30124 - Venezia  
c.a. Dott. M. Scattolin  
*ambiente@pec.comune.venezia.it*

**Alla Città metropolitana di Venezia**

Difesa del suolo e Tutela del Territorio  
Ufficio bonifiche  
via Forte Marghera, 191  
30173 - Mestre (VE)  
c.a. Dott. M. Gattolin  
*protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it*

**All' A.R.P.A.V.**

Dipartimento Provinciale di Venezia  
via Lissa, 6  
30171 - Mestre - Venezia  
c.a. Dott. M. Ostoich  
*dapve@pec.arpav.it*

**All'Azienda ULSS 3 Serenissima**

Dipartimento di Prevenzione  
Distretto del Veneziano  
P.le S.L. Giustiniani 11/D  
30174 Zelarino (VE)  
c.a. dott.ssa M. Gregio  
*protocollo.aulss3@pecveneto.it*

Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Ambiente

**Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia**

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 0412795941 - Fax 0412795944

PEC: *ambiente@pec.regione.veneto.it*

Codice Univoco Ufficio LKUECV



In allegato alla presente, si trasmette copia del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 16/07/2019.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Unità Organizzativa  
Bonifiche Ambientali e  
Progetto Venezia  
Dott. Paolo Campaci

PC/sf  
sf\_trasmissioneverbale\_CampaltoOsellino.doc  
Tel. 041 - 2795941

*Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Ambiente  
Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia  
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412795941 - Fax 0412795944  
PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it*

Codice Univoco Ufficio LKUECV



## **REGIONE DEL VENETO**

**Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia**

**Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.**

### **CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA**

*Verbale della seduta del*

**16 luglio 2019**

**La Conferenza di Servizi istruttoria è stata convocata con nota n. 275032 del 25 luglio 2019, per il giorno 16 luglio 2019, presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.**

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori.

**Proponente:** Comune di Venezia

**Area:** Comune di Venezia

**Titolo:** Macroisola Campalto Osellino - trasmissione esiti PdC.

Trasmesso con nota del 29/10/2018 prot. 526418 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 448800 del 06/11/2018.

Integrato da:

**Titolo:** Piano di Caratterizzazione Macroisola Campalto Osellino - trasmissione risposte prescrizioni Conferenza dei Servizi del 04/12/18,

Trasmesso con nota del 12/03/2019 prot. 129376 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 102727 del 13/03/2019.

Il dott. Simone Fassina, tecnico istruttore che svolge la propria attività nell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, descrive sinteticamente quanto discusso in Conferenza di Servizi istruttoria odierna.

La Conferenza di Servizi istruttoria del 04.12.2018 ha ritenuto di sospendere la proposta del Comune di Venezia in qualità di Ente proponente, richiedendo integrazioni documentali.

Nella conferenza di servizi istruttoria del 04 dicembre 2018 gli Enti concordano nel dividere il procedimento riguardante la Subarea A da quello riguardante la Subarea B del sito in esame. Gli Enti concordano nel sospendere la valutazione della proposta del proponente della non presentazione dell'Analisi di Rischio per la Subarea A.

In merito al documento di risposta al verbale della CdS del 04.12.19 iscritto all'ordine del giorno si chiede parere alla Conferenza di Servizi.

Il dott. Leonardo Mason dell'ARPAV in merito alla risposta alle prescrizioni del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 04.12.19 evidenzia quanto di seguito riportato.

### **Punto 1**

La prescrizione si ritiene ottemperata.

### **Punto 2**

Per quanto concerne il parametro **benzo(a)pirene** si ritiene che i valori riscontrati possono trovare giustificazione nell'ubicazione del sondaggio n. **21231** rispetto al resto dell'area, che può aver risentito della vicinanza con una strada ad intenso traffico veicolare. Per questo motivo si ritiene accettabile la proposta di ricampionamento, da effettuarsi in corrispondenza di terreno non oggetto di operazioni di rizollatura.

Per quanto concerne il parametro **HC>12**, preliminarmente si osserva che l'attività istruttoria svolta dalla scrivente Agenzia relativamente all'area di proprietà "Venezia Due Srl" si è basata sulla documentazione presentata dal progettista incaricato e fornita allo stesso dal comune di Venezia, in quanto soggetto che ha commissionato l'indagine sulla macroisola Campalto-Osellino.

La documentazione presentata da "Venezia Due Srl" non comprendeva il documento di validazione emesso da ARPAV, né tale informazione era contenuta nella relazione progettuale; quindi il parere espresso da questa Agenzia in sede di Conferenza dei Servizi (a cui era comunque presente un rappresentante dell'Amministrazione comunale che nulla ha eccepito in proposito) si è basato sui rapporti di prova, che non presentavano superamenti per il parametro HC>12 nei sondaggi esaminati.

Come chiaramente riportato nelle relazioni stilate da ARPAV, i pareri espressi esprimono valutazioni tecniche riferite esclusivamente ai documenti oggetto di istruttoria.

Premessa tale doverosa precisazione, si ritiene che tale superamenti potenziali debbano comunque essere tenuti in considerazione nell'elaborazione dell'analisi di rischio.

Al fine di ottenere dati utili per la definizione del rischio, può essere valutato il ricampionamento del terreno in corrispondenza dei sondaggi in questione e - come già suggerito nel documento di validazione - il preliminare interconfronto dei laboratori al fine di definire le modalità di analisi del parametro (compresa la speciazione degli idrocarburi a catena lunga) che possono aver determinato una sottostima del valore di HC>12 nei campioni analizzati dal laboratorio di parte e fornire elementi utili per l'analisi di rischio sito-specifica.

### **Punto 3**

La risposta non aggiunge informazioni utili rispetto a quanto già relazionato, al fine di stabilire se sia o meno necessaria l'adozione di misure di prevenzione rispetto alla contaminazione rilevata negli hot spots e, più in generale, in riferimento alla contaminazione diffusa nella subarea B, rimandando ad un futuro coinvolgimento dell'Azienda Sanitaria Locale. La prescrizione si ritiene pertanto non ottemperata.

### **Punto 4**

Le analisi relative al parametro "amianto" effettuate sulle varie matrici ambientali (aria, suolo, rifiuti) devono essere effettuate da laboratori inseriti in un apposito elenco stilato dal Ministero della Salute, che attesta che le strutture soddisfano i requisiti minimi stabiliti dal D.M. Sanità del 14 maggio 1996.

Per tale motivo la CdS aveva richiesto di fornire i rapporti di prova del laboratorio sub-appaltato "Chelab Srl".

Nella nota di risposta vengono riproposti i medesimi rapporti di prova emessi dal laboratorio "Lecher Srl", che non figura fra le strutture accreditate. La prescrizione si ritiene pertanto non ottemperata.

### **Punto 5**

Il proponente rimanda la risposta alla prescrizione ad una successiva relazione tecnica. La

prescrizione si ritiene pertanto non ottemperata.

#### **Punto 6**

Il proponente non fornisce ulteriori informazioni in proposito, rimandando ad un successivo coinvolgimento dell'Azienda Sanitaria Locale. La prescrizione si ritiene pertanto non ottemperata.

#### **Punto 7**

Il proponente non fornisce valutazioni idonee a giustificare i 17 superamenti del parametro Nitriti, limitandosi a citare il risultato di tre contro analisi ARPAV, rimandando alla stesura di una successiva relazione sullo stato di fatto e proponendo l'effettuazione di una nuova campagna di indagine. Pur concordando nella proposta di ricampionamento, allo stato attuale la prescrizione si ritiene non ottemperata.

#### **Punto 8**

Per quanto concerne lo strato di materiali di riporto, richiamando quanto espresso nelle linee guida recentemente approvate dal Consiglio federale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ed in corso di pubblicazione, si specifica quanto segue.

L'art. 2 comma 1, lett. b) del DPR 120/2017, definisce come "suolo" lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie, comprendendo le matrici materiali di riporto come definite dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 25.01.2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.01.2012, n. 28.

In primo luogo si ritiene che il riporto di cui trattasi, per la natura e le modalità di deposito, non integri la fattispecie della discarica abusiva, ovvero possa definirsi un riporto "storico" (vds. nota del MATTM prot. 13338 del 14.05.2014).

Posto quanto sopra, occorre senz'altro accertare se il materiale di riporto *in situ* sia fonte di contaminazione, mediante l'esecuzione del test di cessione parametrato ai limiti delle CSC per le acque sotterranee.

Ciò permetterà di verificare la necessità di adottare o meno gli interventi previsti dall'art. 3 del D.L. 25.01.2012, n.2 (rimozione del riporto, MISP, trattamento di rimozione dei contaminanti).

La verifica richiesta non è pertanto finalizzata ad un successivo scavo e riutilizzo del materiale, ma serve a stabilire se lo stesso costituisca una fonte di contaminazione per le acque sotterranee nella sua collocazione originaria.

Limitare peraltro la successiva verifica al sondaggio n. 21231 - collocato nella subarea agricola A - risulta riduttivo rispetto alla situazione generale riscontrata nella subarea B.

Si ritiene che l'indagine debba fornire un quadro esaustivo della cessione derivante dallo strato di riporto, prevedendo un numero adeguato di campioni in relazione alla contaminazione accertata, includendo senz'altro gli "hot spots" e i sondaggi ubicati in prossimità delle aree sensibili.

Il set analitico dovrà far riferimento in particolare ai contaminanti riscontrati nei sondaggi ed essere parametrato ai limiti delle CSC per le acque sotterranee.

Si conferma pertanto quanto espresso in precedenza dalla scrivente Agenzia.

Si ritiene debbano essere tenute in considerazione le osservazioni sopra evidenziate.

Visti i superamenti riscontrati, e la presenza di aree sensibili (scuole, verde pubblico, aree residenziali, etc.), si chiede che vengano urgentemente valutate ed adottate eventuali misure di prevenzione. Si rimanda poi all'ente competente in materia sanitaria (ULSS) eventuali ulteriori valutazioni e richieste in termini di urgenza di adozione di misure di prevenzione.

La dott.ssa Silvia Fant rappresentante del Comune di Venezia sottolinea quanto segue.

In merito ai parametri HC>12, si evidenzia che il documento di validazione emesso da ARPAV non è stato consegnato al progettista incaricato da "Venezia Due Srl" a seguito della richiesta di accesso alla documentazione in possesso del Comune perché l'Ufficio non era al momento a conoscenza dell'esistenza di tale documento. Si fa presente comunque che, trattandosi di un

documento elaborato da ARPAV, l'Ente stesso avrebbe potuto eccepire in sede di valutazione di quanto presentato da "Venezia Due Srl", mentre il rappresentante dell'Amministrazione Comunale nulla ha eccepito perché non a conoscenza dell'esistenza di tale documento.

Il Comune quindi non ritiene corretta tale prescrizione, evidenziando inoltre le conseguenze che essa avrebbe sul procedimento ormai concluso dell'area privata svincolta e già restituita agli usi legittimi.

In merito alla questione degli hot spot, il Comune in data 12/03/2018 con nota P.G. 129412 ha inviato all'ULSS 3, come richiesto dalla Conferenza di Servizi, il documento "*Nota sulle situazioni di Hot Spot*" al fine di dettagliare gli aspetti igienico sanitari e valutare l'eventuale applicazione di misure di prevenzione.

A proposito dei richiesti rapporti di prova delle analisi sul parametro "amianto", il Comune di Venezia ammette che c'è stato un disguido nel rispondere a tale prescrizione e consegna alla Conferenza di Servizi i verbali richiesti, che si provvederà ad inviare con nota ufficiale.

In merito alla prescrizione n.8, si ritiene non corretto il riferimento al DPR 120/2017 "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*", in quanto ad oggi non è previsto il riutilizzo del terreno come terre e rocce da scavo. Si prende atto della richiesta di eseguire un campione sul riporto, mettendo comunque in evidenza l'ambiguità della normativa che prevede tale indagine, in quanto si ritiene che avendo a disposizione i dati relativi alle acque e avendo rilevato che non c'è corrispondenza tra i superamenti rinvenuti nei terreni e quelli nelle acque, sia già stato dimostrato che il terreno non costituisce fonte di contaminazione per le acque sotterranee e quindi l'esecuzione del test di cessione costituisce un'ulteriore indagine non utile al fine di definire la situazione di contaminazione del sito.

Il dott. Marco Ostoich rappresentante di ARPAV evidenzia quanto di seguito.

Come per il Comune, può valere lo stesso per l'ARPAV, in quanto trattandosi di un sito diverso da quello validato, l'istruttore non poteva essere a conoscenza del documento di validazione. Tra l'altro, la caratterizzazione della macroisola Campalto, trattasi di un procedimento in atto, quindi si ritiene che sarebbe stato compito del Comune, in quanto ente pianificatore, e dell'Ente procedente, porre eventuali vincoli sull'area, una volta a conoscenza di eventuali superamenti segnalati dagli enti di controllo con il documento di validazione (oltre ad esserci un problema di tempi, in quanto dalle indagini di caratterizzazione alla presentazione dei risultati sono trascorsi anni). Si ritiene poi, che non si possa non considerare il potenziale superamento riscontrato a seguito della validazione di ARPAV (inserendolo nell'AdR o procedendo con una verifica), in quanto, questo si potrebbe configurare come una omissione da parte degli Enti. Pertanto, ARPAV, per quanto di sua competenza ribadisce la sua posizione ritenendo che il potenziale superamento riscontrato dalla validazione debba essere considerato nell'AdR o verificato.

Il dott. Mason ribadisce che se il riporto è omogeneo non è necessario fare l'analisi per ogni campione prelevato (inteso come metro-metro), ma è possibile ragionare in termini di campione medio dello spessore anche se maggiore di un metro. Si ritiene inoltre che il proponente debba concordare con ARPAV la necessità di verificare il riporto in ogni punto di indagine oppure in un numero ridotto.

La dott.ssa Maria Gregio rappresentante dell'AULSS evidenzia che nel documento in esame manca la rappresentatività dei dati rinvenuti negli hot Spots con il fine di delimitare il rischio nel loro intorno pertanto si chiede di inserire nell'elaborazione dell'AdR anche i rischi associati agli hot Spots. Per l'unico superamento CSC per triclorometano, volatile riscontrato nelle acque di falda, chiede di esaminare l'opportunità di eseguire alcune repliche del monitoraggio della falda in quello stesso punto, allo scopo di verificarne l'eventuale ricorrenza.

Il dott. Ugo Scortegagna rappresentante della Città metropolitana di Venezia esprime parere favorevole agli approfondimenti di caratterizzazione proposti richiedendo un adeguato cronoprogramma sui tempi di realizzazione.

Si attende da parte dell'Asl competente una valutazione di carattere sanitario sui superamenti rinvenuti nei suoli per il parametro DDD-DDT-DDE nei sondaggi 6119 e 6134, al fine dell'applicazione di eventuali misure di prevenzione.

Il Presidente sentiti gli Enti ritiene di approvare il documento in esame con le richieste integrazioni discusse. Al ricevimento della documentazione di risposta da parte dell'Ente proponente verrà convocata la Conferenza di Servizi decisoria.

Gli Enti concordano con la proposta del Presidente.


**Dopo ampia e approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ritiene di approvare il documento in esame, richiedendo al proponente le seguenti prescrizioni:**

1. I superamenti dei limiti di colonna A della tabella 1 dell'all. 5 alla parte IV del titolo V del D.Lgs 152/06 per i parametri **benzo(a)pirene** e **HC>12** devono essere tenuti in considerazione nell'elaborazione dell'Analisi di Rischio. Al fine di ottenere dati utili per la definizione del rischio, può essere valutato il ricampionamento del terreno in corrispondenza dei sondaggi in questione e il preliminare interconfronto dei laboratori al fine di definire le modalità di analisi del parametro (compresa la speciazione degli idrocarburi a catena lunga) che possono aver determinato una sottostima del valore di HC>12 nei campioni analizzati dal laboratorio di parte e fornire elementi utili per l'analisi di rischio sito-specifica.
2. In assenza degli esiti dell'Analisi di Rischio (che escluda rischi sanitari dove sono stati riscontrati superamenti tali da non essere definiti hot spot), vista anche la presenza di bersagli sensibili (area residenziale), è necessario valutare con l'Ente sanitario, l'eventuale necessità di adottare misure di prevenzione anche nei punti dove sono stati riscontrati superamenti delle CSC tali da non essere definiti Hot Spot.
3. Si ribadisce la prescrizione n. 4 del verbale della CdS istruttoria del 04.12.19: *"Si evidenzia inoltre che nei rapporti di prova viene specificato che l'analisi relativa al parametro "amianto" nei campioni di top soil è stata effettuata da laboratorio sub-appaltato (Chelab Srl). E' necessario pertanto vengano prodotti i rapporti di prova di tale laboratorio"*.
4. Si ribadisce la prescrizione n. 5 del verbale della CdS istruttoria del 04.12.19: *"Per quanto riguarda i superamenti dei limiti tabellari rinvenuti nella prima falda confinata, nel documento in esame non sono presenti valutazioni che riconducano chiaramente alcuni dei superamenti riscontrati alla possibile infiltrazione di acqua salmastra dal vicino canale Osellino. Si rileva la necessità pertanto di motivare con maggiore chiarezza l'attribuibilità al fondo naturale dei parametri di interesse, sia facendo riferimento allo Studio ALiNa, che allo studio del 2007 relativo al SIN della Laguna di Marano e Grado (regione Friuli Venezia Giulia)"*
5. Si ribadisce la prescrizione n. 8 del verbale dalla CdS istruttoria del 04.12.19: *"Gli esiti delle indagini ambientali evidenziano la presenza di uno strato definito come "materiali di riporto" distribuito pressoché uniformemente nella subarea "B" fino a 2 metri di profondità, pertanto richiamato il DPR n. 120/2017 e alla luce del contenuto della nota del MATTM prot. 0015786 del 10.11.2017 nonché della bozza di linee guida elaborata dal Gruppo di Lavoro "Terre e rocce da scavo" del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, deve essere eseguito il test di cessione al fine di stabilire o meno se gli stessi materiali di riporto costituiscono o meno una "fonte di contaminazione" del sito indagato"*. L'indagine deve fornire un quadro esaustivo della cessione derivante dallo strato di riporto, prevedendo un numero adeguato di campioni in relazione alla contaminazione accertata, includendo senz'altro gli "hot spots" e i sondaggi ubicati in prossimità delle aree sensibili da concordare con ARPAV. Il set analitico dovrà far riferimento in particolare ai contaminanti riscontrati nei sondaggi ed essere parametrato ai limiti delle CSC per le acque sotterranee.
6. Nel documento in esame manca la rappresentatività dei dati rinvenuti negli hot Spots con


il fine di delimitare il rischio nel loro intorno pertanto il proponente deve inserire nell'elaborazione dell'AdR anche i rischi associati agli hot Spots. Per l'unico superamento CSC per triclorometano, volatile riscontrato nelle acque di falda, si chiede di esaminare l'opportunità di eseguire alcune repliche del monitoraggio della falda in quello stesso punto, allo scopo di verificarne l'eventuale ricorrenza.

**Il termine per la conclusione del procedimento relativo al documento in esame comunicato con Ns. nota prot. 471685 del 20/11/2018, rimane sospeso in attesa delle integrazioni documentali e degli approfondimenti che dovranno essere presentate entro 60 giorni dal ricevimento del presente verbale.**

Il Verbalizzante  
Dott. Simone Fassina



Il Presidente  
Dott. Paolo Campaci



*I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:*

Dott. P. Campaci – Regione Veneto  
Dott. S. Fassina – Regione Veneto  
Dott. U. Scortegagna – Città Metropolitana di Venezia  
Dott. M. Ostoich – ARPAV Dipartimento di Venezia  
Dott. L. Mason – ARPAV Dipartimento di Venezia  
Dott.ssa S. Fant – Comune di Venezia  
Dott.ssa M. Gregio – AULSS 3 Serenissima  
Dott.ssa D. Biasiotto – Veritas  
Dott.ssa A. Freda – Veritas